Civile Ord. Sez. 5 Num. 28394 Anno 2026
Presidente: BALSAMO MILENA
Relatore: BRUNO FRANCESCO
Data pubblicazione: 04/11/2026

CONTRIBUTO UNIFICATO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1461 del Ruolo Generale dell'anno 2022, proposto

DA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dell'Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliato,

RICORRENTE

CONTRO

LA BARBERA MARIO, rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Alberghina, come in atti domiciliato,

CONTRORICORRENTE-RICORRENTE INCIDENTALE

avverso la sentenza n. 5720/21 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, pubblicata in data 15 giugno 2021.

Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott. Francesco Bruno, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2026.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 5720/21, pubblicata in data 15 giugno 2021, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia ha

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

rigettato l'appello principale e quello incidentale, rispettivamente proposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e da Mario La Barbera, avverso la sentenza n. 5190/18 della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, la quale aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente -ed, in particolare, con riferimento ai profili inerenti al *quantum* dovuto- avente ad oggetto un avviso di irrogazione di sanzioni -prot. n. 3423/14- emesso per il mancato pagamento del contributo unificato, già richiesto con invito bonario (prot. n. 457/14), dovuto e non versato in relazione ad una controversia tributaria che aveva instaurato.

2. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l'accoglimento a due motivi di impugnazione.

3. Mario La Barbera ha resistito, depositando controricorso e proponendo ricorso incidentale, affidato a quattro motivi di impugnazione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso principale, proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è fondato ed, in quanto tale, merita accoglimento.

2. Con il primo motivo il ricorrente, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., ha prospettato la violazione o falsa applicazione dell'art. 16, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, avendo la corte regionale siciliana reputato carente di motivazione l'avviso di irrogazione di sanzioni. La normativa disciplinante l'emanazione di un atto di tal fatta, in materia di contributo unificato, tuttavia, era desumibile dagli artt. 16, 247, 248 e 249 d.P.R. n. 115 del 2002 e dall'art. 71 d.P.R. n. 131 del 1986 e, solo per quanto non disciplinato

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

espressamente dalle suddette norme, dagli artt. 7 e 16 d.lgs. n. 472 del 1997. Tali norme prevedevano uno specifico *iter* da seguire -avente carattere di specialità rispetto alla disciplina dettata dai succitati artt. 7 e 16 d.lgs. n. 472 del 1997- in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato, che attribuiva all'amministrazione un potere discrezionale, "all'interno di un *range* sanzionatorio precipuo (aumento del 100% fino al 200%)", che era stato esercitato in linea con i criteri dettati dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 11 del 2011, della cui applicazione era stata data contezza al contribuente attraverso il prodromico -rispetto all'avviso di irrogazione di sanzioni- invito al pagamento, con il quale erano stati specificati il motivo per cui l'atto era stato emesso, il *quantum* da versare, il criterio di calcolo delle sanzioni e le indicazioni per procedere al relativo versamento.

Con il secondo motivo il ricorrente, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., ha dedotto la violazione o falsa applicazione degli artt. 16 e 248 d.P.R. n. 115 del 2002 e dell'art. 71 d.P.R. n. 131 del 1986, avendo i giudici di secondo grado illegittimamente ridotto la sanzione al minimo edittale, disconoscendo, in tal modo, la specialità dell'apparato sanzionatorio -e del relativo procedimento- previsto in materia di insufficiente o omesso versamento del contributo unificato rispetto alle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 472 del 1997. Il quadro sanzionatorio era ancorato, *in subiecta materia*, ad un parametro oggettivo (incentrato su un dato temporale, correlato al ritardo con il quale veniva effettuato il pagamento o alla sua definitiva omissione entro un determinato termine, reputato indicativo della gravità della condotta perpetrata dal contribuente) e non poteva indebitamente sovrapporsi a quello

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

relativo agli atti di accertamento, con la conseguenza che non potevano trovare ingresso, nella determinazione delle sanzioni da irrogare, valutazioni soggettive relative alla personalità ed ai precedenti fiscali del trasgressore.

3. I motivi -formulati in ossequio del principio di autosufficienza, contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente (cfr. il controricorso, alle pagg. 18 e 25), in quanto permettono, vieppiù considerati sulla scorta del complessivo contenuto del ricorso, di ricostruire adeguatamente l'*iter* processuale e le difese rispettivamente articolate dai contendenti, in relazione agli atti ed ai documenti sulle quali si fondano, ed esaminabili congiuntamente per la correlazione delle questioni che prospettano- sono fondati.

3.1. La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, invero, ha reputato infondato l'appello interposto dall'amministrazione finanziaria evidenziando come i giudici di primo grado avessero correttamente rilevato l'illegittimità della sanzione irrogata nella misura massima, "in quanto priva di motivazione alcuna". Aveva, quindi, "tenendo a mente il disposto dell'art. 7 d. lgs. n. 472 del 1997", provveduto alla sua riduzione, "quantificandola nella misura minima prevista, pari al 100% del contributo unificato non versato", avuto riguardo alla "gravità della violazione, in relazione alla condotta del contribuente, del suo ravvedimento per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, non perdendo di vista la sua personalità e le sue condizioni socio-economiche". Aveva stigmatizzato, infine, la condotta dell'ufficio, il quale, nell'avviso di irrogazione di sanzioni, aveva richiamato "una circolare del Dipartimento delle Finanze, la n. 1\DF del 21 settembre 2011, del Ministero dell'Economia e delle Finanze,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

senza specificare quali fossero stati i criteri per la commisurazione della sanzione nella misura irrogata" (cfr. la sentenza impugnata, a pag. 4).

3.2. E' stato, tuttavia, anche di recente ribadito (cfr. Cass. n. 13442/25), che il procedimento di irrogazione di sanzioni per omesso o insufficiente versamento del contributo unificato consegue al prodromico invito al pagamento di cui all'art. 248 d.P.R. n. 115 del 2002, notificato alle parti e recante la comunicazione che l'importo indicato deve essere corrisposto entro trenta giorni dalla data di notifica: esso poggia su una peculiare disciplina, avente carattere di specialità rispetto a quella generale contemplata dall'art. 7 del d.lgs. n. 472 del 1997.

L'art. 16, comma 1-*bis* d.P.R. n. 115 del 2002, infatti, prevede che, in caso di omesso o insufficiente versamento del contributo unificato, si applichi la sanzione di cui all'articolo 71 d.P.R. n. 131 del 1986, esclusa la detrazione ivi prevista, con la conseguenza che, in ragione del richiamo al succitato articolo, la sanzione deve essere liquidata tra il 100% ed il 200% dell'ammontare dovuto, in ossequio ai criteri stabiliti dalla circolare ministeriale n. 1/DF del 21 settembre 2011, qualora il contribuente non regolarizzi affatto la sua posizione o lo faccia entro un determinato lasso temporale (cfr. Cass. n. 19791/23).

Pertanto, l'ufficio competente al recupero, qualora l'invito al pagamento non abbia sortito effetto, procede, con atto emesso ai sensi dell'art. 16, comma 1-*bis*, d.P.R. n. 115 del 2002, all'irrogazione della sanzione di cui all'art. 71 d.P.R. n. 131 del 1986, nella misura dal 100% al 200% dell'ammontare dovuto, tenendo conto, a tal fine, dell'entità del ritardo nell'estinzione -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

o del definitivo inadempimento- dell'obbligazione tributaria, iscrivendosi i criteri enucleabili dai suddetti articoli nell'ambito di un apparato sanzionatorio specificamente concepito per le ipotesi di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato, in ragione della sua "natura di entrata tributaria erariale" e del suo collegamento ad una pubblica spesa, quale è quella per il servizio giudiziario (cfr. Corte cost. n. 73/05, nonché Cass. n. 16283/21 e, nello stesso senso, Cass. n. 15888/22).

A proposito, invece, della motivazione da formulare a giustificazione della sanzione (anche nella sua entità massima), è stato affermato (cfr. Cass. n. 24249/25) che essa può essere desunta dal precedente invito al pagamento, in ragione della natura speciale della procedura di recupero del contributo unificato rispetto alla generalità delle sanzioni tributarie e dell'individuazione, con circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF del 21 settembre 2011, dei parametri per la determinazione dell'importo dovuto (cfr. Cass. n. 9266/25).

3.3. Ebbene, facendo leva su questi principi -non sussistendo alcuna ragione per revocarli in dubbio o discostarsene- è possibile reputare immeritevoli di condivisione le argomentazioni che sorreggono la sentenza impugnata, perché effettivamente la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia -ed, ancora prima, la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo- ha fondato la sua decisione -anche nella parte in cui ha ridotto l'ammontare della sanzione- su una disciplina -quella generale- non applicabile, pretermettendo l'applicazione di quella speciale dettata in materia di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Inoltre, ha valutato la motivazione dell'atto di irrogazione di sanzioni -ed il tema, contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente (cfr. il controricorso, alle pagg. 13, 14, 15, 16 e 17), è stato dibattuto in primo ed in secondo grado, come è possibile evincere dalle relative sentenze e dagli atti defensionali delle parti- prendendo le mosse dalla suddetta disciplina generale e, quindi, omettendo -in relazione alla fattispecie concreta sottoposta alla sua attenzione- di considerare ed applicare -incorrendo in una violazione o falsa applicazione di legge, diversamente da quanto sostenuto dal contribuente, secondo il quale il primo motivo di ricorso sarebbe imperniato su una censura incidente su un mero accertamento di fatto (cfr. il controricorso, alle pagg. 17 e 18)- la disciplina speciale, tale da implicare un obbligo di motivazione ad essa precipuamente parametrato e la necessità, al fine di verificarne la congruità, di tenere conto anche del prodromico atto di invito al pagamento.

4. Il ricorso incidentale, proposto dal contribuente, non è fondato ed, in quanto tale, non merita accoglimento.

5. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata o del procedimento, per violazione dell'art. 112 c.p.c. e del correlato principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non avendo la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia assunto alcuna decisione sull'illegittima acquisizione -censurata con uno specifico motivo di gravame- di un documento *ex adverso* depositato ed, in particolare, di una copia dell'avviso di ricevimento dell'invito al pagamento del contributo unificato, che l'amministrazione aveva versato in

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

atti dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 32, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992.

6. Il motivo è infondato.

6.1. La corte regionale siciliana, infatti, ha disatteso l'appello incidentale proposto dal contribuente, ancorché soffermandosi, nella motivazione, solamente su alcune delle censure con esso prospettate e, segnatamente, su quelle inerenti alla (in)sussistenza di una causa di non punibilità, evidentemente reputando regolarmente espletato il procedimento sanzionatorio e, dunque, implicitamente rigettando la questione relativa all'acquisizione -considerata irrituale dal ricorrente- dell'atto di invito al pagamento, che costituiva il presupposto per l'emissione del successivo avviso di irrogazione di sanzioni.

E' stato affermato, sia pure in relazione ad una vicenda non del tutto sovrapponibile a quella in esame, ma sulla scorta di principi anche ad essa applicabili, che, in tema di contenzioso tributario, allorché il giudice sia passato all'esame del rapporto sostanziale, nonostante le censure appuntate alla validità dell'atto impugnato (quali devono sostanzialmente considerarsi quelle formulate nel caso di specie, in cui l'illegittima acquisizione dell'avviso di ricevimento avrebbe inciso sulla prova della regolarità del procedimento sanzionatorio e, quindi, sulla validità dell'atto impugnato), deve ritenersi che abbia reputato tali censure implicitamente infondate, avuto riguardo alla struttura del giudizio davanti alle commissioni tributarie, che, sebbene avente ad oggetto l'accertamento del rapporto sostanziale, è formalmente costruito come giudizio di impugnazione dell'atto tributario, che costituisce il "veicolo di accesso" allo scrutinio del merito, al

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

quale si perviene solo per il tramite della succitata impugnazione, con la conseguenza che quando ricorrono vizi dell'atto impugnato, tali da condurre alla sua invalidazione, il giudice deve arrestarsi alla relativa pronuncia, rimanendo in tal guisa pienamente e correttamente esercitata la giurisdizione attribuitagli (cfr. Cass. n. 31827/24, Cass. n. 14562/25 e Cass. n. 18941/25).

6.2. E, quindi, nella vicenda in esame, facendo applicazione dei principi testé richiamati, deve escludersi la stessa ipotizzabilità di un'omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., tenendo a mente, oltre tutto, che ad integrare gli estremi di un vizio di tal fatta non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto, sicché tale vizio non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (cfr. Cass. n. 2153/20, Cass. n. 7662/20, Cass. n. 2151/21, Cass. n. 23672/23, Cass. n. 22775/24, Cass. n. 19240/25 e Cass. n. 25502/25).

Peraltro, l'implicito rigetto della ragione di doglianza *de qua* è agevolmente desumibile dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, a mente della quale, nei giudizi tributari instaurati in primo grado anteriormente al 4 gennaio 2024, continua a trovare applicazione l'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo previgente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 220 del 2023 , con conseguente ammissibilità della produzione di nuovi documenti in appello ed utilizzabilità di quelli intempestivamente versati in atti in primo grado (cfr., tra

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

le tante, Cass. n. 3661/15, Cass. n. 30537/17, Cass. n. 5429/18, Cass. n. 18391/21, Cass. n. 27265/24 e Cass. n. 20127/26).

Conseguentemente, se pure fosse ravvisabile -e se ne discetta per mera ipotesi astratta- un caso di omessa pronuncia, l'infondatezza, in diritto, per le ragioni or ora ricordate, del motivo di gravame escluderebbe qualsivoglia possibilità di cassare la sentenza impugnata, atteso che, in forza dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, come costituzionalizzato dall'art. 111, secondo comma, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 384 c.p.c., una volta verificata la sussistenza di un caso di omessa pronuncia, il giudice di legittimità può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con le censure non esaminate risulti infondata (cfr. Cass. n. 24957/25, che richiama Cass. n. 16171/17).

7. Con il secondo motivo il ricorrente ha rappresentato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997, in quanto i giudici di secondo grado avevano escluso la sussistenza della causa di non punibilità da essa prevista -e, cioè, errore sul fatto, inteso "quale difettosa percezione della realtà", che lo aveva indotto erroneamente a ritenere "che il suo difensore avrebbe senz'altro provveduto a tutto quanto era necessario per l'azione in giudizio"- motivando con riferimento ad altre cause di non punibilità e, segnatamente, a quelle contemplate dai commi 2 e 3 (obiettive condizioni di incertezza

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

delle norme e mancato pagamento per fatto di terzi denunciato all'autorità).

8. Il motivo è infondato.

8.1. La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, invero, ha messo in evidenza che: a) il contribuente aveva avuto conoscenza dell'omissione del versamento del contributo unificato da parte del suo procuratore, al ricevimento dell'atto sanzionatorio, quando, chiedendo ed ottenendo l'accesso al fascicolo, aveva verificato il mancato pagamento del contributo unificato; b) "sulla scorta di quanto detto", non potevano reputarsi condivisibili le sue doglianze, inerenti ad un presunto errore sul fatto "invocato ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 472 del 1997, oltre che derivante da un'incertezza normativa oggettiva, derivata da contrasti giurisprudenziali sull'oggetto della controversia, o quando la disciplina normativa, della cui applicazione si tratti, si articoli in una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per l'equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione, il cui onere di allegazione grava sul contribuente"; c) quest'ultimo, ad ogni modo, aveva la possibilità di improntare "la propria condotta alla buona fede, non rimanendo indifeso di fronte alla illegittima condotta del proprio procuratore, autore di una condotta rilevabile penalmente, appropriandosi del danaro del cliente", considerato, per di più, che l'ordinamento prevedeva espressamente che il contribuente non fosse punibile quando dimostrava che il pagamento del tributo non era stato eseguito "per fatto denunciato all'autorità giudiziaria"; d) tuttavia, "anche nel caso dell'eccezione proposta ai sensi dell'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 472/1997" -che impediva di ravvisare una

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

responsabilità nel caso in cui la violazione fosse stata conseguenza di un errore sul fatto non determinato da colpa- "l'elemento tranciante della teoria difensiva del contribuente" era costituito "dal fatto di non avere fornito alcun elemento probatorio sul fatto, né sulla denuncia del professionista all'autorità giudiziaria", né, invero, aveva reso qualsivoglia dimostrazione "dello stesso pagamento/anticipo effettuato al proprio procuratore"; e) si era al cospetto, infatti, di "affermazioni rimaste allo stato vago/labiale, come giustamente rilevato dai giudici di prime cure", i quali avevano "bene … deciso" (cfr. la sentenza impugnata, alle pagg. 4 e 5).

8.2. E, così esprimendosi, la corte regionale siciliana ha sì fatto riferimento a circostanze di fatto astrattamente riconducibili alle cause di non punibilità disciplinate dall'art. 6, commi 2 e 3, d.lgs. n. 472 del 1997, ma anche -ed inequivocabilmente- a quella contemplata dall'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997, avendone escluso l'applicazione per mancanza assoluta di prova "sul fatto".

In altre parole, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, pur avendo richiamato "la denuncia del professionista all'autorità giudiziaria", della quale non era stata data contezza, e "l'incertezza normativa oggettiva", comunque non ravvisabile, ha preso posizione -escludendo, quindi, tutte e tre le ipotesi regolate dall'art. 6, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 472 del 1997- anche sull'errore sul fatto, reputando che non ne fosse emersa -essendo rimaste le allegazioni del contribuente "allo stato vago/labiale"- la sussistenza.

9. Con il terzo motivo il ricorrente ha sostenuto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata o del procedimento, per violazione dell'art.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

112 c.p.c. e del correlato principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non avendo i giudici di secondo grado assunto alcuna decisione sul motivo di gravame con il quale aveva censurato la decisione assunta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo nella parte in cui aveva rigettato la richiesta, formulata in via subordinata, di applicazione della sanzione in misura ridotta per la sussistenza, ai sensi dell'art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472 del 1997, di eccezionali circostanze che rendevano manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo e la sanzione irrogata.

10. Il motivo è infondato.

10.1. E' pur vero, infatti, che la corte regionale siciliana non ha menzionato, nei motivi della decisione, l'art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472 del 1997, ma è altrettanto vero che -implicitamente rigettando il motivo di gravame in esame- ha disatteso *in toto* l'appello incidentale, non mancando di evidenziare che il contribuente aveva avuto contezza dell'omesso pagamento da parte del proprio procuratore e che non aveva dimostrato di avere denunciato la condotta tenuta da quest'ultimo, né era emerso un errore sul fatto, essendo rimaste tutte le sue asserzioni del tutto prive di riscontri.

10.2. D'altronde, la specificità del procedimento che contraddistingue l'irrogazione di sanzioni in ipotesi di omesso o insufficiente versamento del contributo unificato, quale precedentemente descritto, esclude che, nel caso di specie, possa trovare applicazione l'art. 7 d.lgs. n. 472 del 1997 -che, inserito in un provvedimento legislativo avente ad oggetto le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, ne regolamenta i criteri determinativi- e non, invece, la disciplina speciale, che

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

permette, in relazione ad un dato oggettivo di carattere temporale, correlato all'epoca dell'eventuale pagamento, di individuare -modulandone l'entità tra un minimo ed un massimo- l'ammontare dovuto.

E, dunque, se pure fosse fondata -ma lo si ipotizza solo per completezza- la censura *de qua*, inerente all'asserita omessa pronuncia in cui sarebbero incorsi i giudici di secondo grado, questa Corte, lungi dal cassare la sentenza impugnata, dovrebbe limitarsi a dare conto -analogamente a quanto specificato con riferimento al primo motivo di ricorso (cfr. par. 6.2)- dell'infondatezza del motivo di gravame.

11. Con il quarto motivo il ricorrente ha assunto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata o del procedimento, per violazione dell'art. 112 c.p.c. e del correlato principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non avendo la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia assunto alcuna decisione su uno specifico motivo addotto a sostegno dell'appello incidentale proposto avverso la sentenza di primo grado, con la quale era stata rigettata l'eccezione inerente all'illegittimità, per irrazionalità, del procedimento sanzionatorio previsto in materia di omesso o insufficiente versamento del contributo "a seguito della notifica presso il domicilio eletto dell'invito bonario al pagamento".

12. Il motivo è infondato.

12.1. Ed, infatti, non è possibile evocare il vizio di omessa pronuncia, ma di rigetto implicito, per le ragioni -*mutatis mutandis*- già esposte con riferimento al primo motivo di ricorso (par. 6.1 e par. 6.2), avendo la corte di merito sostanzialmente reputato legittimo e, quindi, non irragionevole il procedimento sanzionatorio *de quo*.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

12.2. Peraltro, la ragionevolezza del procedimento sanzionatorio, oltre ad essere desumibile dagli arresti di legittimità precedentemente menzionati, che hanno evidenziato la specialità della disciplina e la sua precipua funzione di assicurare entrate tali da far fronte ai costi del servizio giustizia, come evidenziato anche di recente dalla Consulta (cfr. Corte cost. n. 137/26), è evincibile dal meccanismo in cui si sostanzia, che permette al contribuente, in seguito all'atto di invito al pagamento, di adempiere, con una palese tutela del diritto al contraddittorio, di parametrare la sanzione al dato oggettivo del passare del tempo e di consentire, a tutela del diritto di difesa, l'impugnazione già dell'atto prodromico rispetto a quello di irrogazione delle sanzioni.

E, dunque, analogamente a quanto si è detto con riferimento al precedente motivo di ricorso (cfr. par. 10.2), se pure fosse ravvisabile -ma anche in questo caso l'ipotesi viene fatta in termini di mera astrattezza- un vizio di omessa pronuncia, questa Corte, lungi dal cassare la sentenza impugnata, non potrebbe far altro che dare conto, ancora una volta, dell'infondatezza del motivo di gravame.

13. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, il ricorso principale -proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze- deve essere accolto, mentre quello incidentale -proposto dal contribuente- deve essere rigettato e, per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione ai motivi -reputati fondati- addotti a sostegno del ricorso principale, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché -avuto riguardo alle ragioni di fondatezza dei suddetti motivi-

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

effettui un nuovo giudizio e provveda, altresì, alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

14. Il rigetto del ricorso incidentale impone di dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'ammontare già dovuto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché effettui un nuovo giudizio e provveda, altresì, alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità; dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2026.

Il Presidente
Milena Balsamo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale